
PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI E FRANCESCANI

ANNO XXXI (2017)

NUOVA SERIE



PROVINCIA PICENA "S. GIACOMO DELLA MARCA" DEI FRATI MINORI



eum edizioni università di macerata

PICENUM SERAPHICUM

RIVISTA DI STUDI STORICI E FRANCESCANI

Ente proprietario

Provincia Picena "San Giacomo della Marca" dei Frati Minori
via S. Francesco, 52
60035 Jesi (AN)

in convenzione con

Dipartimento di Studi Umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia
corso Cavour, 2
62100 Macerata

Consiglio scientifico

Felice Accrocca, Giuseppe Avarucci, Francesca Bartolacci, Simonetta Bernardi, Monica Bocchetta, Rosa Marisa Borraccini, Giammario Borri, Vincenzo Brocanelli, Giuseppe Buffon, David Burr, Alvaro Cacciotti, Alberto Cadili, Maela Carletti, Maria Ciotti, Mario Conetti, Jacques Dalarun, Maria Consiglia De Matteis, Carlo Dolcini, Kaspar Elm, Christoph Flüeler, György Galamb, Gábor Győriványi, Robert E. Lerner, Jean Claude Maire-Vigueur, Alfonso Marini, Enrico Menestò, Grado G. Merlo, Jürgen Miethke, Antal Molnár, Massimo Morroni, Lauge O. Nielsen, Roberto Paciocco, Letizia Pellegrini, Luigi Pellegrini, Gian Luca Potestà, Leonardo Sileo, Andrea Tabarroni, Katherine Tachau, Giacomo Todeschini

Direttore

Roberto Lambertini

Comitato di Redazione

Alessandra Baldelli, Francesca Bartolacci, Enrico Bellucci, Monica Bocchetta, p. Marco Buccolini, p. Ferdinando Campana, Laura Calvaresi, Maela Carletti, Annamaria Emili, p. Gabriele Lazzarini, Luca Marcelli, Claudia Mattioli, Chiara Melatini, p. Valentino Natalini, p. Lorenzo Turchi

Redazione

Dipartimento di Studi Umanistici-Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia
corso Cavour, 2
62100 Macerata
redazione.picenum@unimc.it

Direttore responsabile

p. Ferdinando Campana

Editore

eum edizioni università di macerata
Centro direzionale, via Carducci 63/a – 62100 Macerata
tel (39) 733 258 6081
fax (39) 733 258 6086
<http://eum.unimc.it>
info.ceum@unimc.it



eum edizioni università di macerata

Studi

Per la storia di un Monte di Pietà marchigiano: gli statuti di Recanati del 1507

Alessandra Bartolacci

Abstract

Il contributo prende in esame la seconda redazione statutaria del Monte di Pietà di Recanati contenuta nelle Riformanze del 1507, conservate presso l'Archivio Storico Comunale di Recanati (MC). Per evidenziare l'evoluzione del Monte si premette una breve sintesi del contenuto degli statuti posta poi a confronto con quelli delle origini (presenti nelle Riformanze del 1468). Le novità più rilevanti che emergono riguardano la modalità di elezione dell'ufficiale e il tentativo di migliorare la gestione da parte del Comune il quale si serve del Monte per far fronte ad alcune spese. La redazione delle norme del 1507 ha l'obiettivo di fornire al Monte un assetto più solido, pur non modificando l'elargizione di prestito *sine merito* che lo caratterizza fin dalle origini.

The article analyses the second version of the statutes regulating the Monte di Pietà in Recanati (MC), which are inserted in the Riformanze of 1507, preserved in the city historical archives. In order to highlight the evolution of the Monte, a summary of their contents is provided, comparing them with those of the first version, issued when the Monte had been founded and inserted in the Reformanze of the year 1468. The most relevant innovations concern the procedure of the election of the officers of the Monte and the attempt to improve its management, in front of the danger that the Commune uses its capital for different aims. The statutes of 1507 clearly aim at giving to the Monte a more solid structure, without giving up loans *sine merito*, that characterized the institution in Recanati since its beginnings.

A partire dalla seconda metà del Quattrocento assistiamo in territorio italiano al sorgere dei Monti di Pietà promossi dai predicatori francescani oservanti e realizzati grazie all'intervento dei poteri locali. Tra i più completi studi sui Monti di Pietà in Italia si segnalano in particolare: Maria Giuseppina Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*¹, e *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di Daniele Montanari².

L'attività assistenziale esercitata dai Monti non consiste in una mera elemosina ma in una concessione di prestiti su pegno. I soggetti che sono spinti a rivolgersi al nuovo organo non sono totalmente indigenti, si tratta piuttosto di coloro che pur avendo bisogno di denaro liquido a scopo di consumo – come artigiani, salariati – svolgono un piccolo lavoro e possiedono qualche modesto bene da impegnare. Per l'accesso al credito è infatti necessario che il pegno sia sufficiente a fungere da garanzia. Queste istituzioni presentano caratteristiche comuni e sono una testimonianza dell'intensa attività di predicazione francescana per fornire uno strumento creditizio accessibile ai ceti più umili e per promuovere la moralità all'interno delle città contro la pratica dell'usura ebraica. Per approfondire la questione del rapporto tra l'economia cristiana e le reti economiche ebraiche si veda il recente contributo di Giacomo Todeschini *La banca e il ghetto. Una storia italiana (secoli XIV-XVI)*³. Tra le varie località marchigiane che ne ospitano una sede vi è anche Recanati; nel presente studio si prende in esame la seconda redazione degli Statuti del Monte di Pietà contenuta nelle Riformanze del 1507, conservate presso l'Archivio Storico Comunale, e qui riportate in appendice. Per evidenziare l'evoluzione del Monte si fornisce di seguito una breve sintesi confrontandola con gli Statuti delle origini, mentre in appendice si pubblica il testo nella sua interezza. La storiografia riguardante il Monte recanatese non si può considerare sufficiente a fornire un quadro completo dell'iniziale periodo di vita dell'istituzione; con il presente contributo si cercherà pertanto di aggiungere una tessera al

¹ M.G. Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, Bologna 2001.

² *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. Montanari, Roma 1999, con lo scritto specificamente dedicato all'area umbro-marchigiana di V. Bonazzoli, *Banchi ebraici, Monti di Pietà, Monti frumentari in area umbro-marchigiana: un insieme di temi aperti*, pp. 181-214.

³ G. Todeschini, *La banca e il ghetto. Una storia italiana (secoli XIV-XVI)*, Roma-Bari 2016. La questione del rapporto tra Monti di Pietà e banchi ebraici è molto complessa e dibattuta dagli studiosi. Ad esempio Muzzarelli, nel suo contributo *Il denaro e salvezza* cit., sostiene che «l'urgenza di intervenire a sostegno di quanti necessitavano di credito attivando un servizio solidaristico e razionale prescindeva dal fatto che ad anticipare denaro ad interesse fossero cristiani o ebrei. I tassi richiesti non dipendevano, ovviamente, dal credo religioso ma erano fissati dal mercato». In riferimento alla regione Marche si veda V. Bonazzoli, *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra '200 e '400*, Ancona 1990.

mosaico di studi precedentemente editi.

Si trova un accenno alla nascita del Monte negli Annali di Recanati di Monaldo Leopardi:

[...] fra Domenico da Gonesa, predicatore francescano dei minori osservanti, e certi altri predicatori, suggerirono che per onore di Dio, e per sollievo dei poveri, si istituisse un Monte, in cui si ricevessero i pegni gratuitamente e venisse intitolato Il Monte di Pietà di Santa Maria di Loreto. Questo era veramente il modo di mettere qualche freno alle usure giudaiche. Perciò il comune aderì prontamente, e decretò l'immediata istituzione di un Monte del capitale di cinque mila ducati, mettendovi subito alcune centinaia di ducati che si trovavano nella cassa, e destinandovi sino al compimento della somma i prodotti della fiera e quelli dei pascoli⁴.

Il contributo più significativo sulla storia del Monte recanatese si deve però a Giacinto Pagnani. Nel suo articolo *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati e la priorità di quello di Ascoli*⁵, offre al lettore un quadro generale del momento storico e dell'ambiente in cui è sorto il Monte ricordando che, tra Quattrocento e Cinquecento, Recanati è sede di una delle più importanti fiere dell'area medio-adriatica, il suo porto è in concorrenza con quello di Ancona e intrattiene proficui rapporti commerciali sia in Italia con Veneto, Toscana, Abruzzo e Puglia, sia lungo la costa orientale dell'Adriatico con Dalmazia, Croazia, Slavonia e Albania. Grazie ai vivaci scambi commerciali e alla favorevole posizione geografica, la città diventa presto meta di una consistente immigrazione. Anche la presenza di un Santuario Mariano nella villa di Loreto contribuisce ad attirare un costante flusso di pellegrini⁶.

Pagnani fornisce poi l'edizione completa degli atti costitutivi e dei capitoli primitivi del Monte così come si leggono nelle *Riformanze* del 1468. Definisce questi capitoli come «i più sobri, concreti ed organici di quanto ci è accaduto finora di leggerne e rispettosì del prestito gratuito su pegno che

⁴ M. Leopardi, *Annali di Recanati con le leggi e i costumi degli antichi recanatesi; inoltre, Memorie di Loreto*, a cura di R. Vuoli, Varese 1945, vol. I, p. 391.

⁵ La mancanza dovuta alla perdita degli Statuti del Monte di Pietà di Ascoli Piceno, fondato da Domenico da Leonessa nel 1458, è supplita dagli Statuti da lui dettati dieci anni dopo per il Monte di Recanati. I capitoli recanatesi furono poi il modello per quelli del Monte di Pietà di Fermo, promosso dallo stesso Domenico l'anno successivo alla fondazione del Monte di Recanati. Anche il Monte di Macerata, istituito solo dodici giorni dopo (24 aprile) quello di Recanati successivamente alla predicazione di Giovanni da Ripacerreta, prende a modello gli Statuti di quest'ultimo. Ai capitoli del Monte di Recanati dettati da Domenico si è ispirato anche fra Francesco di Sant'Elpidio a Mare fondatore del Monte di Ripatransone, prima che su questo agisse Marco da Montegallo. A Domenico da Leonessa è attribuita anche la fondazione del Monte di Urbino nel 1468. G. Pagnani, *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati e la priorità di quello di Ascoli*, «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province delle Marche», 87 (1982), pp. 435-493.

⁶ Nel 1585 Sisto V decide di concedere a Loreto l'autonomia sottraendola alla giurisdizione del Comune di Recanati. M. Moroni, *Sviluppo e declino di una città marchigiana: Recanati tra XV e XVI secolo*, Senigallia 1990.

forma la caratteristica dei Monti di Pietà marchigiani»⁷, descrivendo inoltre come si svolge la seduta in Consiglio e la rapidità con cui i vari consiglieri incaricano una commissione della redazione degli Statuti. Il 3 aprile 1468 si radunano nel Palazzo dei Priori, sede del Comune, appunto i Priori, gli Anziani, i Ventiquattro, il Podestà e il Consiglio dei Duecento per affrontare la discussione di alcune proposte⁸. Tra queste si trova quella relativa all'istituzione del Monte di Pietà i cui capitoli verranno stilati il 12 dello stesso mese.

I consiglieri si occupano della costituzione del capitale assegnando alla nuova istituzione gli introiti della gabella delle carni consumate dai cittadini per l'anno in corso e per i cinque anni seguenti. Successivamente i Priori ed i cittadini designati si riuniscono di nuovo stabilendo la somma di 5000 ducati da elargirsi al Monte. Per il reperimento dei fondi si fa ricorso, per 500 ducati, ai denari depositati presso Pietro de Aleis⁹ per la fabbrica delle mura cittadine e, per il resto, all'introito della fiera, a cui sarà da aggiungere l'introito della gabella delle carni come già deliberata. Una volta costituita questa somma l'intero introito della fiera si destinerà di nuovo alla costruzione delle mura.

Anche lo studioso Bernardino Ghetti, nell'ambito di una trattazione che approfondisce le condizioni della colonia ebraica recanatese nel corso dei secoli XV e XVI, fa riferimento alla fondazione del Monte il 3 aprile 1468 «per persuasione dei frati che in quell'anno predicarono la quaresima» e in particolare di frate Domenico da Leonessa¹⁰, senza dimenticare che ad ispirare la fondazione contribuiscono certamente la predicazione di san Giacomo della Marca¹¹ e la fervente azione del Vescovo Niccolò delle Aste

⁷ Pagnani, *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati* cit., p. 456.

⁸ Il governo popolare del Comune è composto dal Podestà, dal Consiglio dei Duecento o Ordinario e da otto Priori. Tutti i cittadini sono tenuti ad obbedire al Podestà, il cui compito consiste nell'amministrazione della giustizia. Il Consiglio, rappresentando la sovranità del popolo, detiene la maggiore autorità ed il potere legislativo, mentre il potere esecutivo spetta ai Priori, eletti fra i componenti del Consiglio dei Duecento. Il Governo si avvale anche di altri organi come il Consiglio dei Ventiquattro che si occupa di questioni finanziarie, ed il Consiglio degli Anziani che svolge la funzione di controllo ed esame delle proposte dei Priori. Moroni, *Sviluppo e declino* cit., pp. 43-47.

⁹ Nella delibera del 6 aprile 1468 non si fa alcun riferimento all'identità di Pietro de Aleis. Recanati, Archivio Storico Comunale, *Riformanze*, vol. 42, f. 40r.

¹⁰ B. Ghetti, *Gli ebrei e il Monte di Pietà in Recanati nei secoli XV e XVI*, «Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le province delle Marche», 9 (1913), pp. 377-434.

¹¹ San Giacomo della Marca, fondatore del Monte di Pietà de L'Aquila, in più occasioni aveva tenuto prediche a Recanati e Loreto a partire dal 1427. La sua predicazione era incentrata sulla condanna della bestemmia, della superstizione, sul ripudio della vanità femminile, riteneva che la prostituzione dovesse essere relegata in luoghi lontani dalla città e mai vicino alle chiese, difendeva i poveri dall'usura, pretendeva che gli ebrei portassero il segno distintivo e smettessero di esercitare l'usura, predicava un rafforzamento della fede e delle virtù. F. Picciotti, *San Giacomo della Marca a Recanati e Loreto*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pp. 212-232.

contro l'usura¹². Fornisce poi un breve riassunto dei capitoli quattrocenteschi fino ad accennare alla nuova riforma del 1507 dopo aver preso in esame le cause di decadenza dell'istituzione. Secondo il Ghetti l'entusiasmo che si accompagna alla nascita del Monte non è destinato a durare: il tentativo del Comune di servirsene per altri scopi tocca l'apice nel 1472 quando si limita il capitale a 4000 ducati per destinare fondi alla costruzione del porto. Il Monte, pur essendo promosso dai Minori Osservanti, una volta fondato è a tutti gli effetti un'istituzione cittadina: i capitoli sono discussi ed approvati in Consiglio, i fondi raccolti per mezzo di introiti pubblici ed i suoi ufficiali sono stipendiati dal Comune. Il ricorso al patrimonio del Monte da parte delle autorità comunali non sarebbe di certo dannoso se queste si preoccupassero poi di reintegrare quanto sottratto, per poter permettere all'ente di continuare a svolgere la sua funzione originaria di sostegno ai ceti meno abbienti. Si instaura pertanto un delicato rapporto tra Monte di Pietà ed autorità cittadine che impegna le stesse in una costante sperimentazione di nuove norme e modifica di altre già esistenti con lo scopo di governare rettamente questa nascente istituzione.

Il Monte di Pietà di Recanati nasce dunque per iniziativa del predicatore francescano Domenico da Leonessa nel 1468 e, successivamente alla chiusura del 1501, come segnala Vittorino Meneghin nella sua opera intorno ai primi Monti di Pietà italiani, viene riaperto sei anni dopo con la stesura di nuovi capitoli grazie all'intervento del predicatore fra Lorenzo, Minore osservante¹³.

Prima di giungere alla completa revisione statutaria cinquecentesca, nel corso degli anni successivi alla fondazione, il Comune promuove una serie di provvedimenti volti alla correzione di comportamenti non in linea con lo spirito dell'ente o per realizzare miglioramenti nella gestione. Secondo quanto riporta Monaldo Leopardi nei suoi *Annali*, il Consiglio stabilisce di conservare i pegni non più per un solo semestre, ma per un anno intero. Inoltre, per agevolare i meno abbienti, si decreta la possibilità di elargire in prestito piccole somme anche nei giorni in cui il Monte non è aperto¹⁴.

Successivamente, in data 13 aprile 1472, il Consiglio incarica i Priori di esaminare i capitoli e di ordinare ciò che ritengono più utile per il Monte¹⁵.

¹² Vescovo di Recanati dal 1440, Niccolò delle Aste iniziò una lotta alle usure non solo ebraiche ma anche cristiane, riprendendo l'azione avviata da Giacomo della Marca. Ghetti, *Gli ebrei e il Monte di Pietà in Recanati* cit., p. 384.

¹³ Probabilmente si tratta di Lorenzo da Roccacontrada che nello stesso anno fonda il Monte di Cingoli. V. Meneghin, *I Monti di Pietà in Italia dal 1462 al 1562*, Vicenza 1986.

¹⁴ Leopardi, *Annali di Recanati* cit., p. 399. Questa notizia si trova probabilmente nelle *Riformanze*, vol. 43, ff. 24v-25r, 9 aprile 1469. Ad oggi è rimasta soltanto l'indicazione specificante che la norma si riferisce al Monte di Pietà ma è illeggibile nel suo contenuto.

¹⁵ Recanati, Archivio Storico Comunale (d'ora in poi ASC), *Riformanze*, vol. 46, f. 30r, 13 aprile 1472. Tali norme, che secondo la *Riformanza* del 17 aprile 1472 (vol. 46, f. 31v) *patent in*

Quattro giorni dopo si aggiunge che gli ufficiali sono obbligati a procedere contro coloro che hanno ottenuto un prestito ed i loro eredi, ma non vengono specificate le motivazioni; che nel caso in cui uno prendesse un prestito al Monte a nome di un altro sia reo di falso, il suo delitto non cada in prescrizione e perda il pegno; che se un ammalato necessitasse di denaro, il notaio si rechi presso di lui per averne giuramento; che gli ufficiali svolgessero l'ufficio precedentemente assegnato a colleghi assenti, morti o infermi; che nessuno di essi abbia la facoltà di comprare gli oggetti dati in pegno all'istituzione onde evitare la pena della perdita del reggimento per gli ufficiali, del salario per il cassiere e dell'ufficio per il notaio; che sia necessaria la presenza almeno di un Priore per aprire la cassa del Monte¹⁶. L'intento di queste disposizioni è quello di regolamentare varie situazioni probabilmente verificatesi dopo l'avvio delle attività di prestito su pegno e non previste al momento della stesura dei primi capitoli.

Nell'agosto 1474, giungono lamentele dal Consiglio relative al fatto che nel Monte vi sono troppi pegni insufficienti, che gli ufficiali non provvedono alla loro vendita e che di molti altri non si trovano i padroni. I Priori optano dunque per un riordino dell'ente nella stretta osservanza dei capitoli vigenti¹⁷. Da queste disposizioni emerge la forte necessità di evitare che il Monte perda capitale a causa di debitori insolventi, per questo viene puntualmente segnalato che gli ufficiali dovranno risarcire l'istituzione a proprie spese nel caso in cui ciò si verificasse¹⁸. Nell'aprile del 1483 si pretende dai nuovi ufficiali e dai loro successori l'osservanza delle norme passate, l'obbligo di prestare giuramento e che non si possa concedere in prestito più di quanto indicato dai capitoli¹⁹. Con questa norma si vuole evitare che gli ufficiali abusino della loro posizione e facciano favori a particolari clienti. Nel 1485 viene redatta una serie di disposizioni per timore di un possibile attacco turco e, per quanto riguarda il Monte di Pietà, si pone l'accento sul divieto temporaneo di elargire prestiti ai cittadini e al Comune affinché i denari siano conservati per l'imminente pericolo²⁰. Il fatto che il Comune abbia largamente contribuito alla costituzione del capitale iniziale del Monte consente

capitulis in membranis que sunt apud officiales et Montem predictum, sono presenti nelle *Riformanze* dell'anno 1468. I capitoli in pergamena non ci sono pervenuti.

¹⁶ *Ibid.*, f. 106r.

¹⁷ *Ibid.*, ff. 43v-44r, 17 agosto 1474.

¹⁸ *Ibid.*, ff. 51v-52v, 23 agosto 1474. Le aggiunte fatte dai Priori ai capitoli si trovano anche nel volume del 1468 con il titolo *Additiones Montis 1474* (ff. 10v-107r).

¹⁹ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 57, f. 22v, 20 aprile 1483.

²⁰ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 59, ff. 24v-30v, 27 marzo 1485. In questo periodo il Comune si trova a fronteggiare spesso il pericolo turco proveniente dal mare. Visto il costante stato di allarme e il timore che fosse attaccato il Santuario loretoano, si decide di rafforzare le fortificazioni e di aumentare l'artiglieria e le guardie presso la *villa* loretoana, la Torre dell'Aspio, il porto e la città stessa. G.C. Capici, *Recanati justissima civitas*, Spoleto 2008, pp. 51-78.

evidentemente alle autorità recanatesi di agire nei confronti dell'ente come meglio reputano opportuno.

Due anni dopo, però, si prendono provvedimenti per evitare il possibile depauperamento del Monte stabilendo che le somme ad esso lasciate per uso pio e le entrate derivanti dai pegni rivenduti non devono essere sottratte dall'istituzione anche se lo deliberasse il Consiglio. Gli ufficiali, il notaio e il cassiere che non rispettassero tali norme incorrano nella perdita dell'ufficio e non percepiscano il salario²¹. Nel 1499 il Monte sta attraversando momenti di difficoltà se si provvede a deliberare che sia reintegrato, rinnovato e riparato con cura a vantaggio di tutta la cittadinanza; ma stabilire in che modo e da chi, con che capitoli e da dove recuperare le risorse è una decisione che spetta ai Priori presenti e futuri dopo essersi consultati con il Consiglio²².

Le varie modificazioni degli iniziali Statuti messe in atto negli anni successivi alla fondazione non sono servite ad evitare la chiusura del 1501²³; l'istituzione riprende la sua attività nel 1507 quando nel consiglio tenuto il 25 aprile vengono stilati i nuovi capitoli²⁴.

Rispetto agli Statuti quattrocenteschi emergono subito alcune modifiche volte a specificare e ad estendere ulteriormente il campo d'azione dell'ente appena ricostituito. Le novità più consistenti riguardano la modalità di elezione dell'ufficiale e il tentativo di migliorare la gestione da parte del Comune il quale, consapevole del fatto che il Monte sorge con l'apporto dei suoi capitali, si serve di questi per far fronte ad altre spese e non si cura di saldare il debito con l'istituzione. Nel 1468 a capo del Monte vi sono quattro ufficiali, uno per quartiere, provenienti dal Consiglio dei Duecento ed eletti ogni anno dai Priori. Sono affiancati da due notai e stipendiati con un ducato al mese ciascuno. Nel 1507 l'istituzione è sotto il controllo di un solo ufficiale che rimane in carica per un anno e redige le scritture nel libro del capitale del Monte; deve occuparsi anche di annotare in un altro libro contabile l'ammontare dei prestiti ed i pegni impegnati e venduti. Il suo salario conta di 4 ducati al mese ed il Comune gli offre un'abitazione. In entrambe le redazioni statutarie è previsto che gli ufficiali, al termine del loro mandato, siano sottoposti a sindacato per dieci giorni da parte del Podestà e di quattro cittadini appositamente designati.

Diversa è la procedura con cui l'ufficiale viene scelto: non è riservato ai

²¹ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 61, ff. 20r-20v, 22 aprile 1487.

²² *Ibid.*, vol. 61, f. 27r, 26 marzo 1499.

²³ La notizia relativa alla chiusura si trova in Meneghin, *I Monti di Pietà* cit., p. 62. Non mi è stato possibile consultare il volume contenente le *Riformanze* del 1501 per trovare notizia delle ragioni dell'interruzione delle attività del Monte dal momento che l'Archivio Storico Comunale di Recanati è stato dichiarato inagibile dopo il terremoto del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016.

²⁴ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 81, ff. 38r-48r, 25 aprile 1507.

Priori il compito di eleggere chi porre a capo dell'istituzione ma, secondo la norma cinquecentesca, i Priori e il Consiglio Ordinario possono solo scegliere le dodici o sedici città da *imbussolare* per l'estrazione a sorte della comunità che dovrà poi nominare un ufficiale da inviare a Recanati. Il cambio della modalità con cui l'ufficiale viene designato indica la preferenza di porre il Monte nelle mani di un forestiero onde evitare che la carica venga assegnata dai consiglieri recanatesi a persone da loro favorite che avrebbero potuto elargire prestiti solo a vantaggio di particolari cittadini o secondo modalità contrarie a quanto stabilito dai capitoli al fine di agevolare determinate persone. Non vengono indicate dai nuovi capitoli le regole con cui la comunità estratta a sorte avrebbe dovuto nominare il suo ufficiale; quello che rivelano è che provenga da una città distante almeno dieci miglia da Recanati²⁵.

Si specificano le qualità che la comunità prescelta individua nel ricercare il nuovo ufficiale: che sia *de bona fama et eta, bono scriptore, et pratico et idoneo ad tale offitio*²⁶. Inoltre, la sua comunità di provenienza deve garantire che tale ufficiale svolga il compito assegnatogli in modo diligente ed onesto, obbligandosi a pagare per lui nel caso in cui fosse negligente o rimanesse debitore del Monte. Infine, viene posto l'accento sul giuramento che l'ufficiale è obbligato a prestare all'inizio del suo incarico: si impegnerà a svolgere fedelmente il lavoro e alla scrupolosa osservazione dei capitoli dell'istituzione. Una così attenta descrizione delle qualità e delle responsabilità dell'ufficiale non è presente nella prima redazione statutaria. Probabilmente si rende necessaria per garantire che svolga il suo compito correttamente e per evitare l'insorgere di comportamenti illegali all'interno del Monte, a tutela del suo capitale.

Anche se l'istituzione è *sine merito et pretio aliquo*, come stabilito nei

²⁵ L'elezione di un ufficiale forestiero è molto diffusa nella regione marchigiana. Ad esempio viene seguita a Montecassiano A. Trubbiani, *Subventio pauperum e divitum utilitas. Aspetti istituzionali del Monte di Pietà di Montecassiano (1474-1593)*, «Picenum Seraphicum», 20 (2001), pp. 192-248; Id., *L'immigrazione a Montecassiano nel XVI secolo secondo i libri contabili del Monte di Pietà*, «Proposte e ricerche», 46 (2001), pp. 172-186; a Macerata L. Zdekauer, *La fondazione del Monte Pio di Macerata ed i primordi della sua gestione*, Torino 1900; a Jesi G. Annibaldi, *I banchi degli ebrei ed il Monte di Pietà di Jesi*, «Picenum Seraphicum», 9 (1972), pp. 89-129; a Osimo F. Grillantini, *Gli Statuti del Monte di Pietà di Osimo*, «Picenum Seraphicum», 9 (1972), pp. 288-296; a Fano G. Mandolini, *I Frati Minori e il Monte di Pietà a Fano nel contesto marchigiano*, Fano 2015; a Fabriano e Ripatransone E. Mercatili Indelicato, *L'attività sociale di Marco da Montegallo*, «Picenum Seraphicum», 13 (1976), pp. 353-414; ad Arcevia S. Anselmi, *Il Monte di Pietà di Arcevia con gli Statuti del 1470, del 1483 e del 1546 e molte notizie sui Monti di Pietà delle Marche*, Foligno 1894; per ulteriori approfondimenti sui Monti di Pietà di Fabriano, Fano, Ripatransone ed Arcevia si veda E. Mercatili Indelicato, *Vita e opere di Marco dal Monte Santa Maria in Gallo (1425-1496)*, Ascoli Piceno 2001, pp. 46-90 e pp. 307-374.

²⁶ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 81, f. 39v, 25 aprile 1507.

capitoli, il Comune non richiede agli ufficiali di prestare servizio a titolo gratuito, ma fornisce loro uno stipendio al pari degli altri dipendenti comunali. Questo avrebbe incentivato gli ufficiali a lavorare con responsabilità e dimostra la forte volontà della città di dare vita a un Monte funzionante nella pratica, non solo ineccepibile dal punto di vista normativo.

Compreso che, a partire dalla sua fondazione, la non corretta amministrazione avrebbe potuto contribuire largamente alla decadenza del capitale del Monte, nella stesura dei nuovi capitoli si tenta di porre un rimedio con l'aggiunta della norma riguardante il divieto ai Priori ed a qualsiasi altro magistrato della comunità di prelevare somme dall'istituzione. Nel caso in cui ciò accadesse tale atto sia nullo e l'ufficiale non sia obbligato al versamento del denaro. Se la delibera fosse attuata e ne seguisse un danno per l'ente, coloro che l'hanno emanata siano obbligati tutti in solido e si applichi la pena della perdita del reggimento. È interessante notare come gli organi di governo cittadini si autolimitano dando facoltà all'ufficiale del Monte di non rispettare il volere dei magistrati a lui superiori e stabilendo delle pene nei confronti delle autorità che, pur nell'esercizio delle loro facoltà, avessero sottratto il denaro posto al Monte destinato solamente al prestito su pegno per i meno abbienti²⁷.

Sia nel 1468 che nel 1507 il denaro è custodito in una cassa depositata nella torre del Comune. Tale cassa, anteriormente dotata di tre serrature le cui chiavi sono custodite dai Priori, dai quattro cittadini ufficiali del Monte e dai notai, secondo la successiva redazione statutaria deve essere chiusa da due chiavi soltanto sotto il controllo dei Priori e dell'ufficiale. Ma, per offrire maggiore sicurezza, si ricorre ad un più stretto controllo dell'ufficiale aggiungendo che è autorizzato ad aprire la cassa soltanto alla presenza di almeno due dei Priori. Queste misure di sicurezza sono necessarie ad evitare furti, ma anche a rassicurare tutti quei cittadini che temporaneamente depositano somme al Monte o che effettuano lasciti circa l'effettiva tutela del denaro.

Nel 1468 ufficiali e notai possono prestare denaro solamente agli abitanti di Recanati ma non a Slavi e Albanesi non possidenti beni stabili (tale misura viene cassata nel 1471)²⁸. Nel 1507, invece, si stabilisce che si possono

²⁷ Già anteriormente alla stesura degli Statuti del 1507 il Consiglio provvede ad emanare una norma volta ad impedire un uso arbitrario del capitale del Monte. Nel 1485, a causa di un possibile attacco turco, si vieta all'istituzione di elargire prestiti e al Comune di usufruire del suo capitale al fine di conservare il denaro per situazioni di emergenza. Cfr. *supra*, nota 20.

²⁸ Per comprendere i motivi che portano alla modifica della norma bisogna ricordare che i contatti del Comune con la penisola balcanica risalgono al Duecento e nascono a causa dei fitti scambi commerciali. Si consolida dunque la presenza slava e albanese a Recanati: ai mercanti giunti inizialmente, seguono artigiani e contadini attratti dalla possibilità di diventare proprietari di quei terreni recentemente bonificati presso i fiumi Potenza e Musone. Così si inseriscono rapidamente nella società recanatese - anche grazie alle confraternite composte da soli balcanici - ottenendo

concedere mutui anche agli abitanti che risultano risiedere in città da almeno due anni²⁹. In entrambi i casi il prestito è *sine merito et pretio aliquo*³⁰, per un totale di 5 ducati al massimo per ciascun capofamiglia e per un tempo non superiore ai sei mesi. Il Monte di Pietà di Recanati, pur essendo caratterizzato dalla concessione gratuita del prestito, non è certamente un ente caritativo ma di credito e la sua funzione consiste nel prestare denaro reclamandone la restituzione al tempo concordato³¹. Con lo stabilire il limite di denaro da erogare a ciascun richiedente il Monte si prefigge il compito di calmierare, in base alla disponibilità di cassa, l'ammontare della massima cifra mutuabile: questo è coerente con l'intento solidaristico di concedere il credito a quante più persone possibile e con la tutela dell'istituzione attraverso il frazionamento del rischio. Inoltre la concessione del prestito ai soli cittadini recanatesi e a coloro che risiedono in città da tempo, indica la volontà dell'ente di concedere prestiti per il soccorso di coloro che, in prima persona, hanno favorito la crescita del suo capitale attraverso lasciti, donazioni, depositi temporanei e dei loro concittadini meno abbienti. Il Monte sorge proprio a sostegno della comunità locale ed il prestito ai forestieri non è ammesso: essendo più difficile verificare l'origine del pegno, poteva accadere che portassero al Monte dei beni rubati in altri luoghi per ottenere immediatamente il prestito e lasciassero poi il Comune, non preoccupandosi

l'insediamento a pieno titolo nel tessuto comunale. Nel corso del Quattrocento poi, con l'espansione della fiera, si rafforza l'immigrazione; proprio perché florido centro commerciale Recanati sembra piuttosto tollerante ma, specialmente in tempo di peste, aumentano i bandi di espulsione. Moroni, *Sviluppo e declino* cit., pp. 140-148.

²⁹ Generalmente i Monti di Pietà concedono il prestito solo agli abitanti del Comune e a coloro che si stabiliscono nel suo territorio a partire da un determinato periodo di tempo. Ad esempio il Monte di Pietà di Urbino, fondato su iniziativa di Domenico da Leonessa nel medesimo anno di quello recanatese, elargisce il prestito a tutti coloro che risiedono in città da almeno un mese. G. Gheller, *I capitoli del Monte di Pietà di Urbino del 1468 e le loro specificità nell'orizzonte delle coeve fondazioni di Monti Pii*, in *Monti di Pietà fra teoria e prassi. Quattro casi esemplari: Urbino, Cremona, Rovigo e Messina*, a cura di M. Carboni e M.G. Muzzarelli, Bologna 2009, pp. 1-65.

³⁰ Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 42, f. 41r, 12 aprile 1468.

³¹ Fin dalle origini dei primi Monti di Pietà i predicatori francescani si sono chiesti se fosse più opportuno elargire gratuitamente il prestito oppure richiedere un piccolo tasso di interesse per la copertura delle spese di gestione a cui l'istituzione deve far fronte. I sostenitori del tasso d'interesse lo giustificano con la necessità di affrontare le spese necessarie per far funzionare l'istituzione. Non si tratterebbe, a loro modo di vedere, di un interesse fruttifero del denaro, ma di un compenso per i servizi connessi all'erogazione del prestito. Coloro che si schierano a favore del prestito gratuito cercano di coprire le spese di gestione con il ricorso a prestazioni gratuite degli impiegati, offerte di benefattori, richieste di piccole somme caritative ai padroni dei pegni da parte degli ufficiali, impegno del Comune per il pagamento dei salari degli addetti al Monte; tutto ciò per evitare di intaccare il capitale che altrimenti si sarebbe esaurito velocemente. I Monti inizialmente eretti con la norma del prestito gratuito, molto probabilmente, nascono con questa forma perché i rispettivi promotori vogliono evitare che essi vengano impugnati da coloro che ritengono usuraria la prassi contraria. Meneghin, *I Monti di Pietà* cit., p. 28. A proposito della dibattuta questione dell'interesse si veda Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza* cit., pp. 145-187.

di restituire il denaro alla scadenza dei pegni di cui si erano appropriati in modo illecito³².

Per ottenere un prestito, il pegno deve essere ritenuto sufficiente da ufficiali e notai ma, nella seconda redazione statutaria, si decreta che il pegno abbia un valore superiore di un terzo in confronto all'entità del prestito. L'aggiunta di questo particolare serve a regolamentare il compito dell'ufficiale e, fermo restando il lavoro di stima un atto soggettivo, a restringere il suo margine di manovra nella valutazione dei pegni. Anche se l'istituzione cerca di tutelarsi dall'eventuale perdita di denaro con l'obbligo di lasciare un pegno di maggior valore rispetto al prestito richiesto, la restituzione del denaro al tempo concordato costituisce parte integrante dell'accordo tra l'ente e il mutuatario ed è fondamentale per il Monte dal momento che, se il pegno non viene riscosso alla scadenza, la garanzia ottenuta con la sua vendita all'asta può avere un carattere fluttuante.

Nei capitoli del 1468 si trovano alcune modalità per il prestito di denari che impediscono la libera distribuzione ai richiedenti: questi devono giurare di averne bisogno per necessità proprie e delle loro famiglie, non per fare spese vane o per il gioco. Anche nel 1507 permane questa funzione moralizzatrice del Monte rivolta a controllare che il denaro prestato venga usato per fini leciti. Coloro che non rispettano tale norma perdono il pegno che viene poi venduto; il ricavato va per un terzo a colui che accusa il padrone del pegno, provando che ha usato i denari per il gioco o per spese vane, per un terzo all'ufficiale e per un terzo al Monte.

Il Comune chiede inoltre al papa di redigere un breve contenente le punizioni da applicare a coloro che cercano di ottenere un prestito a nome di altri e per ragioni non adeguate. Queste infrazioni dovevano essere molto frequenti se il Comune sente la necessità di chiedere l'intervento papale e di obbligare l'ufficiale a ricordare ai clienti dell'istituzione le pene a cui potrebbero andare incontro in caso di comportamenti contrari a quelli indicati nei capitoli.

Nel 1507 compare una norma, assente nella redazione precedente, mirante ad un maggiore controllo delle operazioni di prestito ma sempre rivolta al soccorso di coloro che necessitano di denaro: se il richiedente non potesse recarsi al Monte a causa di un'infermità o perché appartenente al genere femminile, incarichi una persona fidata di portare il pegno

³² Il fatto di non voler concedere il prestito ai forestieri si ricollega alla funzione moralizzatrice del Monte di Pietà il quale, oltre a controllare che il denaro richiesto sia utilizzato per fini leciti e bisogni primari, obbliga chi avesse voluto ricorrervi per motivi meno onesti (ad esempio per il gioco o per liberarsi di oggetti rubati, ricavandone un certo guadagno) a rivolgersi al prestito ebraico ad elevato tasso di interesse e senza riguardi verso gli scopi per cui si effettua la richiesta di denaro. A. Ghinato, *Studi e documenti intorno ai primitivi Monti di Pietà*, vol. IV, Roma 1963.

all'istituzione e l'ufficiale, dopo aver verificato la reale necessità di colui che è impossibilitato a venire personalmente, conceda il prestito a tale persona di fiducia affinché lo consegna al richiedente principale.

I pegni, secondo i capitoli del 1468, devono essere ispezionati a spese del Comune una volta al mese onde evitare guasti, mentre nel 1507 si mostra più flessibilità con l'indicazione di controllare i pegni quando se ne avverte il bisogno e di cambiare loro stanza se nelle condizioni attuali rischiano di subire danni. Allo stesso tempo, si ritiene l'ufficiale responsabile verso il Monte in caso di pegni rovinati nel corso della loro permanenza nell'istituzione o nel caso in cui rendesse ad uno il pegno di un altro. A tutela dell'ufficiale si specifica che questo è tenuto a controllare che i pegni non siano difettosi al momento del loro arrivo al Monte ma, qualora lo fossero, per tali difetti non sia responsabile.

Nel 1507 si indica che la piazza del Palazzo dei Priori è il luogo in cui tenere i bandi per la vendita all'incanto da svolgersi in tre giorni: la prima domenica dopo la scadenza del pegno, il mercoledì seguente e infine la domenica successiva. Se la vendita di un pegno risultasse insufficiente a coprire la somma prestata e non restituita, spetti all'ufficiale risarcire l'ente. Si specifica, inoltre, che il ricavato della vendita ritorni al capitale del Monte per l'ammontare del prestito, mentre il sovrappiù spetti al padrone del pegno o, in sua assenza, all'erede legittimo. Solo se entrambi fossero irrintracciabili la quota vada ad aumentare il fondo dell'istituzione. Nei capitoli del 1468 sono invece previsti quattro bandi da tenersi di domenica in domenica. Se un pegno risultasse invendibile, la responsabilità ricada su coloro che l'hanno accettato e devono risponderne al Monte a proprie spese.

Nel 1468 si prescrive che ogni anno deve celebrarsi un ufficio funebre solenne per i benefattori del Monte da tutti i religiosi della città nella chiesa cattedrale ed il costo di tale ufficio viene coperto dalle elemosine pervenute all'ente. Tale celebrazione religiosa è prevista anche dai capitoli del 1507, con la differenza che, da ora in avanti, la comunità provvede allo stanziamento di 3 ducati per evitare di intaccare il capitale dell'istituzione.

Affinché il Monte prosperi non si fa affidamento soltanto sui capitali ad esso assegnati dal Comune ma anche sul contributo dei cittadini: nei capitoli del 1468 si dice, infatti, che se un privato depositasse per qualche tempo una somma, abbia poi la facoltà di ritirarla a suo piacimento ed i Priori e gli ufficiali abbiano l'obbligo di restituirla subito, anche se fossero costretti a prendere denaro *ad costum*, altrimenti sia applicata la pena della privazione del reggimento. Nel 1507 la norma sembra invece ammorbidirsi dal momento che si concedono quindici giorni per reperire il necessario, ma non si devono elargire ulteriori prestiti su pegno finché non viene restituito interamente il deposito. Con questa norma si tutela il depositario e l'impegno a restituire il suo denaro, in caso di carenza di liquidità, è addirittura più

importante delle operazioni di prestito gratuito su pegno che sono lo scopo principale della fondazione del Monte. Si aggiunge, inoltre, il divieto di effettuare depositi per un tempo inferiore a sei mesi affinché l'istituzione possa prestare tale denaro ed abbia poi tutto il tempo di recuperarlo per reintegrare il deposito prima che venga ritirato da colui che lo effettua.

Rispetto alla prima redazione statutaria, nel 1507 il Comune cerca di sollecitare ulteriormente le donazioni dei privati tanto che viene inserita una norma riguardante il dovere del notaio di ricordare al testante di lasciare qualcosa in favore del Monte. Nei capitoli primitivi si indica il sabato come giorno dedicato ai prestiti³³: i due ufficiali e i due notai svolgono la loro attività al Banco della Dogana. Dal momento che, già a partire dall'anno successivo alla fondazione, si concedono prestiti anche nei giorni in cui il Monte dovrebbe essere chiuso³⁴, nel 1507 i giorni stabiliti per le operazioni di prestito sono il lunedì, il mercoledì ed il sabato. Le operazioni si svolgono invece nel Palazzo dei Priori e si vieta di richiedere prestiti attraverso la presentazione di oggetti sacri e libri, pena la perdita del pegno stesso.

A conclusione delle due redazioni si trova la norma che consente ai Priori e al Consiglio Ordinario di modificare i capitoli a patto che mirino sempre alla conservazione e all'aumento del Monte, senza avere altri fini³⁵. Il fatto che questa disposizione, in cui il Comune riconosce la provvisorietà degli Statuti del Monte, si ripeta anche nel Cinquecento dimostra come sia ancora forte il desiderio di far sì che l'istituzione si adatti alla vita sociale del tempo attraverso le dovute modificazioni e aggiunte riguardanti i capitoli.

Se il Monte rimane attivo per ben trentatré anni dal momento della sua fondazione nel 1468 alla chiusura del 1501 e sei anni dopo il Comune si mobilita per riaprire l'istituzione, si può dedurre che questa erogazione di crediti su pegno abbia prodotto benefici così incisivi sul tessuto sociale recanatese tali da giustificare la riattivazione con nuovi capitoli³⁶.

La comunità recanatese ritiene insostituibile la presenza del Monte di Pietà ma nemmeno l'aggiunta di varie norme successivamente alla sua fondazione riescono ad evitarne la chiusura; le modifiche, infatti, si riferiscono a questioni contingenti.

³³ La scelta del sabato è spiegata con il fatto che proprio quel giorno è dedicato alla Madonna a cui fa riferimento il nome stesso dell'istituzione recanatese. Pagnani, *Il Monte di Pietà di Fermo e Recanati* cit., p. 463.

³⁴ Leopardi, *Annali di Recanati* cit., p. 399.

³⁵ Solo tre anni dopo la fondazione del Monte viene già ribadita la necessità di mantenere con diligenza l'istituzione per soccorrere gli abitanti di Recanati. Recanati, ASC, *Riformanze*, vol. 45, f. 37v, 20 aprile 1471.

³⁶ Il funzionamento senza interruzioni del Monte di Recanati per trentatré anni dal momento della sua fondazione rappresenta un evento notevole visto che «in molti casi fondazioni più teoricamente reali furono seguite da mancati funzionamenti fino ad arrivare a nuovi e più avvii dopo lustri o decenni dalla prima e in realtà inautentica nascita». Muzzarelli, *Il denaro e la salvezza* cit., p. 55.

Solamente con la stesura degli Statuti del 1507 si pensa ad una rifondazione in senso stretto comprendendo che il maggior pericolo al corretto funzionamento dell'istituzione sono le minacce provenienti dagli stessi organi di governo comunali. Per risolvere questo problema strutturale si decide di ricorrere ad un ufficiale forestiero e di proibire l'utilizzo del suo capitale per scopi diversi dall'elargizione dei prestiti ai cittadini. Con la redazione di tali norme l'intento è di fornire al Monte un assetto più solido e duraturo, pur non modificando l'elargizione di prestito *sine merito* che lo caratterizza fin dalle origini. Il Comune quindi, attraverso l'azione del Monte, cerca di venire incontro alle esigenze di una società in continua evoluzione senza dover escludere dalla vita economica quella parte di popolazione meno abbiente, ma non indigente, che trae un beneficio consistente dall'erogazione gratuita di prestiti visto che tale denaro avrebbe permesso di soddisfare i bisogni quotidiani e di provvedere al pagamento delle imposte senza ricorrere ad azioni illegali o al prestito ebraico ad elevato tasso di interesse.

Capitoli del Monte di Pietà del comune di Recanati

1507, aprile 25

Originale [A], Recanati, Archivio Storico Comunale, *Riformanze*, vol. 81, ff. 38v-47v.

Fuerunt etiam in dicto consilio post predicta immediate lecti et declarati de verbo ad verbum infrascripti capituli super Monte editi vigore remissionis consilii ut ante apparet tenoris videlicet:

In prima che li denari del Monte se retengano in la torre del comune in la stantia gia ad simile exercitio deputata in una cassa con dui chiave da ritenersi una per li magnifici signori priori che serranno per litempi, laltra per loffitiale che de sotto se dechiarera, con la porta serrata con dui chiave da retenersi come le soprascripte.

Item che li pegni se retengano et conservino pur in la dicta stantia in casse apte et sufficiente sotto chiavi da retenersi per lo infrascripto offitiale. Et quando serra bisogno netarli et scuotarli che non si guasteno, overo che allo dicto offitiale non paresse poterli tenere in tale stantia senza peggioramento. La comunita sia tenuta assignarli unaltra stantia al proposito alle expese de epsa comunita.

Item che li magnifici signori priori una con el consiglio ordinario ll (f. 39r) imbussolle XII o XVI lo chi tra citta et terre quale li parera alla comunita de una de le quale sicondo ofrira la sorte, ogne anno delmese de aprile et de ognaltro mese che cadesse bisogno de provvedere per novo offitiale, se mande la elatione da parte de la comunita de Rachanati alle expese de quella per lo prefato offitiale del Monte con salario et patti sicondo inepsi capitoli si contene. La copia de quali per mano del cancellario de epsa comunita o suo sustituto integramente glie se mande con epsa elatione. Et non acceptando luna comunita, se mande allaltra sicondo che per sorte li toccara, fin che se trovava chi accepte et cosi se seguite de tempo intempo. Et finita tutta la bossola per li prefati magnifici signori priori et consiglio danovo se refacia laltra de le medesime citta et terre et daltre sicondo meglio li parera. Et cosi successive de tempo intempo sotto pena de XXV ducati da retenerse per el depositaro del comune del salario de epsi magnifici signori priori che contrafacessero da applicarse al prefato Monte. Dechiarato dicte citta et terre da imbussularse dovere essere lontane da Rachanati almeno X miglia sotto la dicta pena. ll (f. 39v)

Item che lo decto offitiale debbia essere de bona fama et eta, bono scriptore et pratico et idoneo ad tale offitio. Et habbia per suo salario d(ucati) quattro de moneta ad rasion de XL bon(onini) per d(ucato) per ciasfasun mese. Et la casa per sua habitatione de quelle del comune se ce serra se non da togliersi ad nolo con pio vantaggio possibile de quattro cinque fino in sei d(ucati) lanno de nolo et non pio. Qual salario et nolo acio el Monte non togliendo utile alcuno ancor minimo de prestiti non se diminuisca. La comunita de Rachanati per questo anno sia tenuta pagarlo del suo proprio como paga laltri offitiali et salariati.

Item che mandata la elatione al soprascripto modo et acceptata per la comunita allaquale toccara, quella habbia autorita de elegere et nominare dicto offitiale che sia de la qualita et conditione sopra decta. Et cosi al costituito tempo mandandosi personalmente per legitimo offitiale se admeta. Pur che porte con seco, per publico decreto et in forma valida da la sua communita prefata, promessa et obligatione

che epso officiale exercitara dicto officio bene, diligentemente et senza fraude et reponera bon conto de tutta la sua administratione. Et de quello remanesse debitore per conto de dicto Monte et officio, ovvero fosse condannato per vigore de capitoli II (f. 40r) negletti o non osservati per lui sicondo el suo syndicato, dicta sua comunita se oblighe come ex nunc per vigore de questo capitolo se intenda essere obligata pagare per lui et simelmente in caso che non rendesse dicto conto. Et questo senza exceptione o replicatione o ricorso alcuno infra termine de un mese doppo lo dicto syndicato o caso fra elquale non fatta la debita satisfatione et con effecto al dicto Monte, se intenda ipso iure commesse le rappresaglie contra la dicta comunita et homini et beni de quella o de quelli da exequirse in ogne tempo non obstante qualunque cosa in contrario.

Item che lo decto officiale et sua elatione non dure pio che per un anno et reformare non se possa per qualunque via o modo, sotto pena de privatione de regimento ad chi de magnifici signori priori proponesse, antiani che consentissero et altri che consigliassero tale reforma. Et loffitale che laceptasse incorra in pena de XX ducati ipso facto da applicarse per la mita al Potesta che con effecto ne farra la executione et per la mita al dicto Monte. Et nientedemeno epsa reforma sia de nisumo valore, ma sempre se debbia per dui mesi de prima mandare la nova elatione al modo de sopra dechiarato. II (f. 40v)

Item che dicto officiale sia tenuto, in presentia de li magnifici signori priori, in la sua venuta iurare inoptima forma de fare loffitio suo fidelmente et de osservare tutti capitoli del Monte allui particolarmente spectanti.

Item sia tenuto fare scriptura et confesso de sua mano in lo libro de lo capitale del Monte, che allo infrascripto modo se ordinara da farsi et ritenersi per lo cancellario de la communita, de tutto quello che epso officiale ricevera in principio del suo officio et successive se aggiongera et consignara de tempo intempo durante loffitio suo. Allaquale scriptura et confesso se dia piena fede et sicondo quello principalmente ultra laltre cose habbia ad rendere conto.

Item che lo dicto officiale sia tenuto fare un libro cartulato da assignarselli per la communita ad expese de quella dove de sua mano netto et senza remessa se annote li denari che se presteranno et ad chi et quanto et ad que tempo. Et simelmente li pegni che se impegnaranno et parimenti quelli che se riscoteranno.

Item sia tenuto fare unaltro libro da assignarselli como de sopra dove habbia ad scrivere li pegni randuti et li bannimenti che se ne farranno et quelli se venderanno et ad chi et quanto et quando et quello se rendera in denari al patrone et quello se remetera inel Monte. Annolltando (f. 41r) oltra de questo in un bastardello da per se le offerte che se farranno de tempo intempo et per chi et de quanto ogne volta che se ne offerisce.

Item sia tenuto ritrovarsi in palazzo de li magnifici signori priori lo lunedì, lo mercoledì et lo sabbato quali di se intendano specialmente deputati allo imprestare. Et volendo alcun cittadino o habitante per dui anni continui in la citta et territorio de Rachanati, da difinirse per li magnifici signori priori el tempo de dui anni quando se ne dubitasse, togliere inprestito con pegno veduto che epso officiale haverà per se o altri periti, lo pegno essere de valore de un terzo de pio de quello ce vole acceptare.

Sia tenuto dicto officiale, sotto pena de perditione del salario de quello mese con la presentia almeno de dui de li prefati magnifici signori priori et non altrimenti, andare alla soprascripta cassa et togliere non pio che quella summa che se po imprestare in lo

pegno et prestare la quantita che nel proximo sequente capitolo se contene et inel modo che de sotto se fa mentione.

Item ad nisumo sia licito acceptare ne officiale predicto dare o prestare pio de d(ucati) cinque de moneta per cisfesuno de ciasfesuna famiglia vivente incommunione. Et per sei mesi solamente et non per pio et premissi li exallmini (f. 41v) et iuramenti che de sotto se contene et con la observantia de quelli, con dare dicto officiale la poliza de sua mano continente lo prestito et lo pegno et lo nome del pignorante et lo di et lo mese registrando el simigliante in lo libro de prestiti desopra dechiarato.

Item che non se possa prestare denaro alcuno se non per lo modo sopradetto. Et che chi ne vorra in prestito debbia iurare in presentia de li predicti ne habbia bisogno per legitima necessita loro et de le loro fameglie et non per fare altra expesa vana ne giocare et che non li voglia per altra persona publica o privata et non haverni havuti pio fra sei mesi. Et chi contrafacesse perda el pegno qual se possa et debbia vendere et de quello avanzasse sopra la sorte principale se ne dia el terzo allo accusatore, el quale sia creduto con un testimonio fidedigno provando tra dui di de poi havesse tolti tali denari quel tale havere iocato o fatta altra expesa vana et superflua, el terzo allo officiale ne farra la executione et laltro terzo al Monte.

Item se per caso accorresse alcuno de sopradecti volenti prestito non potere venire personalmente per infermita evidente o per essere donna, solli possa imprestare inquesto modo et non altrimenti cio es che lo dicto officiale, quando ne serra ricerchato da fidedigna persona con saputa de dicti magnifici signori priori debbia andare personalmente alla habitatione de quello tale infermo o domna. Et trovata ll (f. 42r) la verita et tenuti tutti quelli modi se apertene per vigore de questi capitoli quando se presta allaltri se faccia portare el pegno ad chi se confidara lo dicto infermo o domna. Et al modo che se da allaltri li dia el prestito scrivendo per principale quella tale persona inferma o donna et per mano de chi li es mandati li denari.

Item che lo dicto officiale, pur con la sopradecta presentia, sia tenuto ogne di et volta che volesse scotere pegno chi havesse impegnato, renderlo et togliere li denari et remeterli con dicta presentia incontinenti in la sopradetta cassa laquale non se possa, ne per questa ne per altra casione, aprire senza la presentia de dicti magnifici signori priori o dui almeno de epsi.

Item che lo dicto officiale sia tenuto et obligato ogne volta che se trovasse pegno de tale sorte che vendendosi non se ne potesse recavare lo capitale del Monte, refarlo o resarcirlo del suo proprio. Reservato allui regresso contra lo impegnante o sue herede da farsenelli rasion summaria per lo Potesta de Rachanati sola facti veritate inspecta.

Item dicto officiale ogne volta che rascotendosi pegni se trovasse peggiorati o guasti, refarli et restorarli del suo proprio. Et acio non nasca dubio del peggioramento sia tenuto, quando ll (f. 42v) lo riceve, notare se ha defecto o magagna alcuna et ad quella o quelle che allhora havesse non sia tenuto ma alle superveniente sia tenuto et simelmente sia tenuto quando havesse renduto ad altri lo pegno de uno altro. Et

pero adverta quando lo receve fare et retener poliza applicata al pegno del nome almeno de chi lo impegna alla quale poliza se creda trovandosi. Quando non si trovasse se creda al libro supradecto de li prestiti.

Item che lo dicto officiale de cose tutte del dicto Monte allui spectante de caso violento et de incendio non sia tenuto, ma de ognaltro caso sia tenuto et obligato.

Item che lo dicto offitiale, in lo rendere conto de la sua administratione et in lo rassignare de denari, sia obligato darli et rassignarli boni et recipienti sicondo el commune corso, altrimenti sia tenuto refarli del suo proprio.

Item sia tenuto, passato lo termine de li sei mesi soprascripti sotto pena de XXV d(ucati) et de privatione de offitio ipso facto in presentia de li dicti magnifici signori priori, cavare le liste de li soprascripti libri de tutti li pegni randuti, quali sotto la dicta pena alloffitiale^b non si possano raffermare ne scambiare. Et alli patroni de perditione de epsi da applicarsi al dicto Monte. Et quelli tutti cosi como de sopra renduti senza acceptione de persona con la presentia de dui per dicti magnifici signori priori da deputarsi et da durare per el mese tantummodo de epsi magnifici signori priori che li deputa, in la piazza del palazzo de epsi magnifici signori priori ll (f. 43r) fare bannire et incantare tre di cio es lo primo la prima domenica doppo che es renduto, lo secondo lo mercordi sequente immediate, lo terzo et ultimo laltra domenica immediate sequente, scrivendo in lo soprannotato libro et bastardello lofferite che solli farra in li dicti di et de di in di, per chi et de quanto. Et in lo terzo bannimento predicto sotto la dicta pena trasactare ad chi pio li havera offerito et pigliare li denari del capitale del Monte et lo resto rendere al patrone del pegno. Quale pegno se per caso nonsi sia trasactato se volesse raccogliere cum effecto dal patrone se possa, dechiarato che dicti denari del capitale del Monte incontinenti con la presentia de dicti magnifici signori priori se debbiano remetere indicta cassa et parimente et incontinenti quelli avanzasse rendere per epso offitiale al patrone facendosi rendere la poliza soprannotata. Et de quelli non si trovasse el patrone principale se rendano alle herede legitimo. Et quando per caso ne luno ne laltre si trovasse se debbiano mettere indicta cassa del Monte et se ne fatia mentione non solo al decto libro de pegni venduti, ma al libro del capitale del Monte che se retene per el cancellario. Et lo prefato offitiale lhabbia ad confessare come laltro capitale del Monte et appara de chi fa et quanto se ne havera del primo prestito et de lo sopravanzante ad quello ll (f. 43v) acio se cognosca laumento del Monte et ancora se mai si trovasse chi iuridicamente monstresse allui appartenere se glie possa restituire.

Item che de dicti pegni loffitiale preducto, deputati et assistenti prefati non possano per loro et ciasfun de epsi comprare ne far comprare per qualunque modo o alcun quesito colore sotto pena de periurio et de X d(ucati) de facto per ciasfuno et ciasfuna volta da applicarsi al dicto Monte et da exigersi per el Potesta che serra per li tempi con lo guadagno de la quarta parte.

Item che lo dicto offitiale sia obligato ogni volta che per li magnifici signori priori over dui de epsi al pio serra ricerchato monstrare li conti de li denari et de li pegni^c.

Item che chi havera havuto prestito per sei mesi laltri sei mesi immediate sequenti ne lui ne altri de sua famiglia lo possa havere. Ne loffitiale ad darlo possa essere astricto. Et dandosi scienter^d loffitiale cada in pena de XXV d(ucati) de facto da

^a et in lo aggiunto al margine.

^b all'offitiale aggiunto al margine.

^c seguono due parole di difficile lettura.

^d parola aggiunta con inchiostro diverso.

applicarsi et exigersi como de sopra et lo pegno ipso facto se intenda renduto al Monte.

Item per levare ogne contentione et danno del Monte quando chi ha impegnato dicesse havere havuti manfo denari de quello dicesse loffitiale allhora se creda alla bolletta. Ma essendo persa o non se volendo monstrare se creda al libro sopra decto de prestiti come fosse contratto de libro de justitia.

Item che non si possa imprestare sopra cose sacre, ne sopra libri de qualunque faculta, ne sopra veste impellate sotto pena de perdizione de epse da applicarse al Monte. ll (f. 44r)

Item che lodecto offitiale non possa prestare alcuno pegno posto al Monte ad alcuna persona ne operarlo per se o altri sotto pena de cinque d(ucati) per ciasfuna volta da applicarsi per la terza parte allo accusatore creduto con un testimonio fidedigno, la terza al Potesta che ne farra la executione et laltra terza al Monte.

Item che impegnandosi per caso pegni che si trovasse furati lo Monte non perda, ma lo patrone del pegno habbia lo suo interesse et regresso contra lo impegnante et siali administrata razione summaria da qualunque offitiale de la comunita.

Item che nisumo pegno posto al Monte possa essere sequestrato ad instantia de alcuna persona per qualunque casione salvo che non fosse cosa furata de la quale se exequisca lo capitolo immediate precedente.

Item che tutti offitiali, balivi et trombetti de la comunita sotto pena de privatione de offitio et perdizione de loro salarii siano tenuti senza mercede alcuna obbedire alli magnifici signori priori et offitiale del Monte intutto quello serra servitio de epso Monte.

Item che ciasfasuno notario che se roga de testamenti per vinculo de sacramento sia obligato recordare alli testanti che lasseno qualche cosa al dicto Monte. Et lassando ll (f. 44v) subito sia tenuto dicto notario, sotto pena de periurio et privatione de larte, scrivere de sua mano brevemente et sostantialmente in lo libro del capitale del Monte lo nome de lo lassante, la quantita, lo tempo et conditione et testimoni. Et ad tale scriptura sia data piena fede et per vigore de quella sola vista dal Potesta sian constrette lherede o chi se spetta ad pagare ad ogne instantia et petitione de loffitiale del Monte in spetie o altri ad chi se appartenesse. Et se per caso la lasseta et relitto fosse secreto inogne modo lo dicto notario rogato lo annote in decto libro, ma in una carta che copra la scriptura et stia sotto sigillo cio es uno de la comunita, laltro del notario predicto per infin che verra lo tempo da palesarse.

Item acio ogniuno sia pio prompto ad fare dicte lassete et relitti et habbia merito del ben fare, sia per vigore de questo capitolo ordinato ogne anno doverse celebrare

uno offitio in la mensa del vescovato per chi ce lassara o farra bene alcuno al dicto Monte per lo quale offitio se spenda de quello de la comunita propria acio non se diminuisca el Monte d(ucati) tre de moneta.

Item che dicti relitti et lassete lo dicto offitiale subito che li verranno ad notitia et sia gionto el termine ll (f. 45r) sia tenuto et debbia rescotere et con la presentia de li magnifici signori priori et annotatione et confesso al libro del capitale del Monte debbia metere li denari in la cassa del Monte. Et de quelli scotera con effecto et ponera in cassa habbia bol(ognino) uno per d(ucato) quando sia relitti o lassete in denari. Ma quando siano de altre cose mobile o stabile de qualunque sorte, sia obligato dicto offitiale farle vendere ad incanto come es ordinato de sopra doverse vendere li pegni renduti ad chi pio li darra. Adionto et dechiarato che in li relitti o

lassete de cose stabile, li bannimenti et transactationi non si faciano in breve tempo, ma in spatio de un mese dal di se comenzano ad bandire et in cinque bandimenti devariati luno da laltro et in di festivi. Nel ultimo se debbia ad chi pio ce havera offerto trasactare et li denari se mettano in dicta cassa et annote et confesse come de sopra in lo presente capitolo se contene.

Item se alcuno homo o dompna de qualunque stato et conditione se sia overo la comunita o collegio qualunque vorra deponere inel decto Monte alcuna quantita de pecunia con animo de rehavera ma al servitio de li prestiti de epso Monte se debbiano ricevere et usarli imprestarli como laltri. ll (f. 45v) Ma acio se habbia migliore comodita de restituire et el Monte non perda el credito non se possano ne debbiano receive dicti depositi per manfo tempo de sei mesi ma per pio si possa. Qual tempi che per li deponenti serra statuti passati che serranno incontinenti se debbia se ce serranno denari in el Monte restituire. Et non essendosi infra termine de XV di se dia modo de rescotere et curare si che se restituiscano con effecto cessando da lo imprestare intutto per fin che integramente dicti depositi serranno restituiti. Et loffitiale predecto non possa essere astricto ad prestare ne imputato in cosa alcuna fin che non havera restituito dicti depositi.

Item che lo dicto offitiale in fine del suo offitio debbia stare ad syndicato per X di, qual syndicato fatia el Potesta de Rachanati che serra per li tempi et quattro cittadini de la citta da elegersi per la comunita per quella via et modo se elegono li syndicatori del Potesta et non habbiano per questo alcuno salario. Alli quali syndicatori debbia epso offitiale rassignare razione integramente de ogni cosa da lui administrata et de tutto el suo offitio secondo questi capitoli obligato et de ogni cosa ricevuta et data quomodocumque ut qualitercumque. Et se es trovato colpevole sia punito secondo che nelli capitoli se contene et se lo Potesta et dicti ll (f. 46r) syndicatori contrafarranno sieno loro obligati de tanta quantita quanta collui fosse stato obligato da applicarsi al decto Monte, sola facti veritate inspecta.

Item che lo cancellario de la comunita sia obligato in li iuramenti ordinarii che da alli signori dare ancora iuramento che siano sempre intenti alla conservatione, difesa et augmento del Monte per quanto saperanno et poteranno.

Item sia tenuto dicto cancellario fare et retener un libro in cancelleria ordinato del capitale del Monte inelquale habbia ad descrivere de sua mano tutto lo capitale de epso Monte et quello se assignara allofficiali sopradicti de tempo intempo spectanti ad dicto capitale facendoli debitori del Monte como di sopra et simelmente tuttidenari che si deponesse inepso Monte et denari che altrementi sicondo li soprascripti capitoli quomodocumque et qualitercumque de tempo intempo pervenissero in augmento de dicto Monte. Et parimenti quelli che per restitutione de deponenti o altri casi sicondo dicti capitoli andassero ad ofrita de epso Monte ll (f. 46v) da non rehavere inmodo che brevemente et chiaro sempre se vegga ad que quantita et summa ascende el decto Monte et se cresce o decresce. Et simelmente fare copia et spatio indicto libro da per se da potersi scrivere li relitti et lassete sopradicti.

Item per che talvolta se trovavano quelli non manchariano de tentare de confundere le cose ordinate al prefato pio uso del Monte per usarle in cose profane sotto ombra et bisogno de la comunita. Non possa mai epsa comunita per nullo modo, causa o bisogno urgentissimo, iusto o iniusto che li cadesse fare ordinatione o decreto de levare alcuna quantita de denari grande o piccola del dicto Monte ne altrementi ad simile atto devenire, ma attendere sempre augmentarlo. Et quando

pur cadesse fosse tale la presumptione de li magnifici signori o qualunque altro offitio o magistrato perlitempi se ordinasse che se facesse preposta levare denari de epso Monte o altrimenti se tentasse ipso iure senza altra dechiaratione sia nullo. Ne sia obligato dicto offitiale o altri ad chi appartenesse tenerlo ne osservarlo. Et quando per tale proposta et ordine o attentatione ne seguisse alcun danno al ll (f. 47r) Monte siano per vigore de questo capitolo cosi confirmado da li magnifici signori priori antiani consigllii et comune de Rachanati obligati tutti in solido magnifici signori et altri offitii o magistrato quello o quelli cio consigliasse el cancellario che lo scrivesse et altri che publicamente in cio assentisse de lo loro satisfare ogne quantita de denari overo altro danno al dicto Monte. Adionto et dechiarato che per la sola proposta che se facesse per li magnifici signori predicti contra lo presente capitolo et antiani che in qualunque modo lassasse passare in consiglio et altri che ce consigliassero se intenda ultra le sopradicte cadere in pena de privatione de Regimento.

Item sia obligata dicta comunita de Rachanati procurare da la Santita de nostro Signore un breve quanto pio favorevolmente se possa in favore et augmento de dicto Monte con censure et pene gravissime de chi tentasse el contrario. Et ottenuto che serra loffitiale supradicto sia obligato ridurre ad memoria adogno uno che toglie in prestito dal dicto Monte le dicte censure papale prescritta contra colloro che acceptasse per altri et non per se et per casion non licite et intempo de mercato.

Item per che ogne cosa non si po vedere in una volta et le ll (f. 47v) conditioni et qualita de tempi se variano impero occorrendo cosa o caso alcuno iniquali per li soprascripti capitoli non fosse totalmente o bastevolmente proveduto overo omesso, per vigore del presente capitolo habbiano omnimoda potesta, faculta et arbitrio li magnifici signori priori una col consiglio ordinario de la citta adjongere, acrescere et supplire alli sopradecti capitoli per evidente utilita et augmento del Monte et non per altro ne ad altro effecto. Et quando altrimenti se facesse et se ne vedesse el contrario, ipso iure cio che fosse fatto sia de nisumo valore.